ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITA' DEI PARTITI E DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA IN LORO FAVORE

Art. 17

Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16 del presente decreto, e' destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Versione in vigore dal 28 dicembre 2013, non più in vigore dal 27 febbraio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149
Capo	IV — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/abolizione-del-finanziamento-pubblico-diretto-disposizioni-per-la/art-17-destinazione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

delle-economie-di-spesa-al-fondo-per-l-ammortamento-dei/
versione/0